

ORDINANZA SINDACALE

OGGETTO : Ordinanza contingibile e urgente ai sensi dell'art. 50 comma 5 del D.Lgs. 267/2000 relativa all'adozione di ulteriori misure eccezionali volte a contrastare la diffusione del contagio da COVID-19 e a fronteggiare la situazione emergenziale.

VALIDITA': dal 30/12/2021

IL SINDACO

Visti:

- Le deliberazioni del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020, 29 luglio 2020, 7 ottobre 2020, 13 gennaio 2021, del 21 aprile 2021 e il DL n. 105 del 23/07/2021 con i quali è stato dichiarato e prorogato lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili.
- I Decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri e gli altri provvedimenti normativi, succedutisi nel tempo e che hanno introdotto, visto il perdurare dello stato di emergenza, disposizioni e misure urgenti, a livello nazionale e regionale, in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, con gradualità differente e commisurata all'andamento della pandemia.
- il DL n. 221 del 24 dicembre 2021 recante "Proroga dello stato di emergenza nazionale e ulteriori misure per il contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19.", con cui è stato prorogato lo stato di emergenza al 31 marzo 2022.
- Le misure urgenti attuate in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 attraverso le ordinanze del Sindaco adottate ai sensi dell'art. 50, comma 5 del D. Lgs. 267/2000.

Considerato che:

- I principi di carattere generale per contrastare la diffusione del contagio e per tutelare i fruitori delle attività economiche e sociali sono riportati nelle “Linee Guida per la ripresa delle attività economiche e sociali” che tengono conto delle disposizioni del decreto-legge n. 52 del 22 aprile 2021 e s.m.i., del decreto-legge n. 65 del 18 maggio 2021 e sono adottate ai sensi dell’articolo 1, comma 14, del decreto-legge n. 33 del 16 maggio 2020;
- Nell’ambito di tali Linee Guida confluite nel Documento della Conferenza delle Regioni del 2 dicembre 2021, nelle schede relative alle attività di: ristorazione, attività ricettive, cinema e spettacoli dal vivo, piscine termali e centri benessere, servizi alla persona, musei e biblioteche, luoghi della cultura e mostre, circoli culturali, centri sociali, centri socio ricreativi, convegni e congressi, corsi di formazione, sale da ballo e discoteche, commercio al dettaglio, si stabilisce tra l’altro che è obbligatorio mantenere aperte, a meno che le condizioni meteorologiche o altre situazioni di necessità non lo consentano, porte, finestre e vetrate al fine di favorire il ricambio d’aria naturale negli ambienti interni;

Dato atto che:

- Con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 56 del 19/11/2020 è stato approvato il Regolamento per la Qualità dell’Aria che ha introdotto, nel rispetto dei principi dell’ordinamento delle autonomie locali, limitazioni alle attività che generano emissioni atmosferiche, nell’ottica di salvaguardia della qualità dell’aria e di risparmio energetico, ovvero di contenimento del degrado ambientale.
- Nell’ambito di tali misure, il sopra citato Regolamento all’art. 5 ha previsto per gli esercizi commerciali, i pubblici esercizi e gli edifici aperti al pubblico, nei quali sia attivo un impianto di climatizzazione invernale o estiva, di qualsiasi potenza termica nominale, l’obbligo, a far data dal 1 gennaio 2022, di tenere isolato il locale climatizzato, non ammettendo, conseguentemente, l’apertura costante dei varchi di accesso del pubblico verso i locali interni. In alternativa alle ordinarie porte, sono ammessi dispositivi di ingresso che garantiscono comunque l’isolamento termico degli ambienti (a titolo esemplificativo: porte a bussola) e dispositivi a barriera d’aria secondo caratteristiche tecniche riportate nel medesimo provvedimento.

Considerato che:

- Le suddette misure, deliberate in periodo antecedente alla crisi sanitaria, non tengono conto delle motivazioni che hanno portato alla successiva adozione delle misure emergenziali in tema di ripresa delle attività economiche e sociali, con particolare riferimento alla necessità di favorire il ricambio d’aria naturale negli ambienti interni dei locali nei quali si svolgono tali attività;
- E’ necessario garantire l’obiettivo primario di contemperare la ripresa delle attività produttive e sociali con il rispetto della normativa emergenziale in relazione all’evoluzione della pandemia.

Ritenuto:

- Pertanto, di posticipare, per gli esercizi commerciali, i pubblici esercizi e gli edifici aperti al pubblico nei quali sia attivo un impianto di climatizzazione invernale o estiva, sino al termine dell’emergenza sanitaria l’entrata in vigore dell’obbligo, di tenere isolato il locale climatizzato e il conseguente divieto di apertura costante dei varchi di accesso del pubblico verso i locali interni;
- Che tale iniziativa rappresenta un’ulteriore opportuna misura funzionale a fronteggiare l’emergenza sanitaria, tenendo conto dell’esigenza di garantire il necessario ricambio d’aria naturale negli

ambienti interni;

- Sentito il Comitato Provinciale dell'Ordine e della Sicurezza Pubblica in data 29/12/2021;
- Richiamato l'art. 50, comma 5, del D. Lgs. n. 267/2000 Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali.
- Per le motivazioni sopra indicate;

ORDINA

1) di posticipare per gli esercizi commerciali, i pubblici esercizi e gli edifici aperti al pubblico nei quali sia attivo un impianto di climatizzazione invernale o estiva, sino al termine dell'emergenza sanitaria, l'entrata in vigore dell'obbligo, di tenere isolato il locale climatizzato e il conseguente divieto di apertura costante dei varchi di accesso del pubblico verso i locali interni, previsto dall'art. 5 del Regolamento dell'Aria approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 56 del 19/11/2020.

Il presente provvedimento ha efficacia dalla data della sua pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune di Milano sul sito internet istituzionale www.comune.milano.it, ove sarà pubblicato per 15 (quindici) giorni.

Salvo che il fatto non costituisca reato, l'inosservanza delle misure di cui alla presente ordinanza, ai sensi dell'art. 4 del D.L. 19/2020 convertito nella Legge n. 35/2020, comporterà l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da € 400,00 a € 1000,00.

Ai sensi dell'art. 4 del D.L. 19/2020 convertito nella Legge n. 35/2020 è ammesso, entro 60 gg. dalla contestazione o notificazione della violazione, il pagamento in misura ridotta di una somma pari ad € 400,00.

Avverso il presente provvedimento è esperibile:

- ricorso avanti al T.A.R. della Lombardia, ai sensi e nei termini previsti dal D. Lgs. 2 luglio 2010, n. 104;
- ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ai sensi del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199.

LA VICE SINDACO

Anna Scavuzzo

F.to digitalmente